

Codice A1816A

D.D. 21 settembre 2016, n. 2516

Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo per realizzazione di pista forestale in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico - Localita': Pradeboni-Arpian - Comune: Peveragno (CN)- Richiedente: Comune di Peveragno (CN).

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA la richiesta di autorizzazione del progetto in oggetto ai sensi della L.R. 45/1989, pervenuta in data 02/08/2016, Prot. n. 33759, e l'allegata documentazione progettuale;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in data 16/09/2016, relativo all'istruttoria del parere geologico forestale ai sensi della L.R. 45/1989;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Comune di Peveragno con sede in Peveragno, P.zza Toselli n. 15, nella persona del Geom. Dario Cavallo (omissis) in qualità di Responsabile del Patrimonio, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una pista forestale in località Pradeboni - Arpian, nel Comune di Peveragno (CN), per una superficie totale stimata in 0,8950 ha, tutti di superficie boscata, ed una volumetria risultante di 3.345 mc (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Peveragno, Foglio 51, Mappale 2, e Foglio 52, Mappale 6), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra; il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato; le piante instabili dovranno essere eliminate al fine di evitare che le stesse provochino dissesti puntuali con il loro sradicamento; il materiale di risulta dovrà essere accatastato lungo la viabilità ed in seguito esboscato;
- durante l'esecuzione delle opere, con particolare riguardo ai tratti in riporto, dovrà essere evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle; in nessun caso dovranno essere depositati tali materiali nei pressi di impluvi e corsi d'acqua in genere;

- per lo sgrondo delle acque dovranno essere realizzati tagliacqua trasversali in terra (come previsto in progetto), inclinati trasversalmente rispetto all'asse stradale in numero adeguato alla pendenza della pista: almeno uno ogni 50 m nei tratti con pendenze sino al 12%, riducendo proporzionalmente tale distanza in caso di pendenze superiori;
- le aree di manovra e deposito legname, lungo la viabilità, dovranno essere leggermente inclinate verso valle, per assicurare lo sgrondo delle acque ed evitare ristagni;
- le scarpate di monte previste a progetto dovranno essere correttamente riprofilate, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte; le nuove inclinazioni non dovranno superare in riporto i 30°, e in scavo i 45° e i 50° rispettivamente per i depositi di blocchi in matrice sabbioso limosa e per gli scisti gneissici del substrato;
- la realizzazione dei rilevati dovrà essere preceduta dalla predisposizione, alla base degli stessi, di un piano di appoggio in contropendenza;
- qualora siano previsti riporti di altezza superiore a 70 cm, questi dovranno essere effettuati per strati successivi di 30-40 cm ben compattati e livellati;
- trattandosi nel caso in esame di viabilità silvo-pastorale, come definita della l.r. 4/2009, è fatto esplicito divieto di utilizzare per la formazione del piano viabile della pista materiale derivante dalla fresatura di asfalti o dal recupero di pavimentazioni bitumate, in assenza di leganti bituminosi a caldo; in alternativa dovrà essere utilizzata ghiaia di idonea pezzatura o inerti, anche di recupero nel rispetto della normativa vigente, addizionati di leganti in modo da formare uno strato stabile;
- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
- i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); qualora in fase esecutiva risultasse del terreno di scavo in esubero questo dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- tutti gli scavi, una volta chiusi, tutte le superfici di scopertura nonché le scarpate, dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
- per la realizzazione di tutte le opere, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile;
- per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
- dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio scrivente ed al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Cuneo;
- una volta eseguiti i lavori, dovrà essere redatta da professionista abilitato apposita dichiarazione di fine lavori e relazione finale, sia per la pista forestale, che per il progetto di compensazione

boschiva ex D.Lgs. 227/2001 realizzati, con allegata idonea documentazione fotografica riguardante entrambi gli interventi; tale documentazione dovrà essere inoltrata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo ed al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Cuneo, nel termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori e dimostrare la perfetta congruenza tra quanto realizzato ed il progetto approvato;

- dovrà essere interdetto il traffico, con sbarra o catena, alla pista forestale in oggetto e dovrà essere esposto un apposito cartello riportante gli estremi della L.R. 45/89.

I lavori dovranno essere realizzati entro **36 mesi** dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Visto che l'intervento comporta la distruzione di un bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01 e che, conseguentemente, dovrà effettuarsi un intervento di compensazione, si prende atto del relativo progetto, già oggetto di esame nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica comunale e presentato congiuntamente con la relazione forestale, rispetto al quale non emergono osservazioni.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si avverte che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni